



CITTÀ DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30 luglio 2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Individuazione delle entrate
- Articolo 3 – Regolamenti per tipologia di entrata
- Articolo 4 – Aliquote e tariffe
- Articolo 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6 – Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 7 – Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Articolo 8 – Poteri ispettivi
- Articolo 9 – Versamenti e rimborsi
- Articolo 10 – Sanzioni e interessi
- Articolo 11 – Versamento diretto

TITOLO III – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

- Articolo 12 – Forme di riscossione
- Articolo 13 – Accertamento esecutivo tributario
- Articolo 14 – Accertamento esecutivo patrimoniale
- Articolo 15 – Riscossione coattiva
- Articolo 16 – Interessi moratori
- Articolo 17 – Costi di elaborazione e notifica
- Articolo 18 – Rateizzazioni
- Articolo 19 – Ingiunzioni di pagamento

TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 20 – Autotutela
- Articolo 21 – Interpello
- Articolo 22 – Tutela giudiziaria

TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 23 – Principi generali
- Articolo 24 – Ambito di applicazione
- Articolo 25 – Soggetti interessati
- Articolo 26 – Funzionario responsabile
- Articolo 27 – Avvio d'ufficio del procedimento
- Articolo 28 – Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 29 – Termini del procedimento
- Articolo 30 – Contraddittorio ed atto di accertamento con adesione
- Articolo 31 – Perfezionamento della definizione
- Articolo 32 – Effetti della definizione
- Articolo 33 – Riduzione delle sanzioni
- Articolo 34 – Omesso, carente o tardivo versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 35 – Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria e patrimoniale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Individuazione delle entrate

1. Le entrate tributarie sono le entrate derivanti dall'applicazione delle leggi statali emanate in attuazione del principio di riserva di cui all'articolo 23 della Costituzione.
2. Le entrate patrimoniali sono costituite dai canoni, proventi e relativi accessori per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tasse provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
3. Le entrate extra tributarie sono costituite dai corrispettivi e dalle tariffe per la fornitura di beni e servizi, nonché ogni altra risorsa finanziaria destinata o accreditata al Comune.
4. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali, provinciali o da altri enti e soggetti sia di natura corrente che in conto capitale.

Articolo 3

Regolamenti per tipologie di entrata

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 4

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge, la giunta comunale può adottare in via di urgenza specifici provvedimenti in materia di aliquote e tariffe qualora ricorrano oggettive situazioni di eccezionalità, salvo conferma a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorno seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Articolo 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in amministrazione diretta delle entrate da parte del Comune sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili dei tributi, qualora previsti per legge e nominati dalla Giunta Comunale e, per le restanti entrate, il responsabile del servizio di riferimento. Salvo diversa previsione normativa statale o regionale i predetti funzionari e responsabili devono appartenere alla categoria di inquadramento professionale D o essere in possesso della qualifica dirigenziale.

2. Ai funzionari individuati al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata. Conseguentemente i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di rateizzazione, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela spettante al Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 7

Attività di accertamento delle entrate tributarie, patrimoniali ed extra tributarie.

1. L'attività di accertamento delle entrate deve essere esercitata dal Comune o dal concessionario sulla base dei principi di semplificazione, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

2. Il Comune, nel caso di gestione in amministrazione diretta o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi, dovranno istituire un apposito sportello in grado di fornire ai cittadini le informazioni ed i chiarimenti necessari per il corretto adempimento dei loro obblighi.

Articolo 8

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 7 del presente regolamento, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di accertamento sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli Uffici impositori.

3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare il minor disagio possibile.

Articolo 9

Versamenti e rimborsi

1. Non si procede all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso, qualora l'importo complessivo degli stessi non superi € 12,00 (dodici/00) per annualità e per soggetto passivo.

2. Il rimborso delle somme versate, di competenza comunale, e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, con sentenza passata in giudicato.

3. L'Ufficio provvede ad effettuare il rimborso di norma entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e, comunque, non oltre il 15 dicembre dell'anno successivo alla suddetta data.

4. Alla domanda di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere allegata la prova dell'eseguito versamento.

Articolo 10

Sanzioni e interessi

1. Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del funzionario responsabile dello specifico tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale o del responsabile del servizio competente negli altri casi. Salvo diversa previsione normativa statale o regionale i predetti funzionari e responsabili devono appartenere alla categoria di inquadramento professionale D o essere in possesso della qualifica dirigenziale.

2. Quando la legge prevede una misura sanzionatoria variabile tra un minimo ed un massimo, la sanzione è determinata dal funzionario individuato al comma 1, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche quando l'infrazione concerne entrate di carattere patrimoniale o extra tributario.

3. Per le violazioni di carattere tributario, qualora ne ricorrano i presupposti si applica, su richiesta del contribuente, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come previsto dall'art. 23 e ss. del presente regolamento e/o secondo quanto stabilito dal regolamento specificamente adottato.

4. Sulle somme dovute a titolo di debito e/o credito la misura annua degli interessi è determinata dal Consiglio Comunale nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11

Versamento diretto

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono consentire ai soggetti obbligati le più diverse modalità possibili di pagamento previste dalla vigente normativa.

TITOLO III - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 12

Forme di riscossione

1. La riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali ed extra tributarie, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Con riferimento al comma 1, le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1, commi da 784 a 815, riferite all'introduzione dell'"Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

Articolo 13

Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 14

Accertamento esecutivo entrate patrimoniali ed extra tributarie

1. L'accertamento esecutivo di entrate patrimoniali ed extra tributarie ove non disciplinato diversamente, finalizzato alla riscossione di suddette entrate, deve essere notificato, entro il termine ordinario di un anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo di entrate patrimoniali ed extra tributarie deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 15

Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale ed extra tributario, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale od extra tributaria procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali od extra tributarie, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata del servizio competente valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a. il Comune di Bordighera;
- b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata del servizio competente individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 16

Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 17

Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento tributario, patrimoniale ed extra tributari e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 18

Rateizzazioni

1. L'Ufficio competente, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, adeguatamente motivata e documentata, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a venti rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da ventuno a trenta rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da trentuno a quaranta rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da quarantuno a settantadue rate mensili.

2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.

4. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. La prima rata dovrà essere versata alla data indicata al momento dell'accoglimento dell'istanza.

6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono il medesimo giorno di ciascun mese successivo alla prima rata.

7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuo previsto dall'art. 21 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Nel caso in cui la richiesta concerna somme già iscritte a ruolo, la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 15, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

Articolo 19

Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 17 si applicano, in quanto compatibili, anche alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

TITOLO IV - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 20

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile dello specifico tributo o altra entrata, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, o del funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio (di categoria D o dirigente) nominato dal Sindaco, negli altri casi, può, nei limiti del legittimo esercizio del potere di autotutela, procedere all'annullamento ovvero alla revoca, o alla sospensione, totale o parziale degli atti amministrativi rispettivamente illegittimi, ingiustamente dannosi o gravemente in contrasto con l'interesse pubblico vigente, in precedenza adottati dal medesimo ufficio o servizio che procede in autotutela. In caso di sospensione, il relativo provvedimento, oltre ad essere debitamente motivato, ne deve riportare espressamente il termine finale.
2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune che su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua presentazione al Comune, ha valore di silenzio-rigetto.
4. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
5. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - a) probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Articolo 21

Interpello

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso e con riferimento a casi concreti e personali a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.

4. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b. la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
 - c. la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

5. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

7. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

8. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Articolo 22

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate, gli atti di accertamento dovranno contenere l'indicazione del giudice competente e del termine entro il quale può essere impugnato l'atto, nonché le relative forme e procedure da osservare da parte del soggetto obbligato.

2. Nel caso di affidamento ai concessionari delle entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, legittimato a stare in giudizio in rappresentanza del Comune è lo stesso concessionario che, in forza dell'atto di concessione, è subentrato al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio.

TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 23

Principi generali

1. Il Comune prevede, nell'ordinamento delle proprie entrate tributarie, alla luce dei principi stabiliti dalla legge 27 febbraio 2000 n. 212, in materia di Statuto dei diritti del contribuente, l'istituto di accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n° 218, al fine di:
 - a. semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento;
 - b. ridurre gli adempimenti per i contribuenti, instaurando con gli stessi rapporti improntati ai principi di collaborazione e buona fede;

- c. prevenire l'instaurazione di contenzioso tra le parti;
- d. potenziare l'attività di controllo sostanziale ed anticipare i tempi di riscossione dei tributi.

Articolo 24

Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente in presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è riferito solo ai casi di accertamento d'ufficio e in rettifica, fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.
2. Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi, si verta su questioni di diritto nonché tutti gli atti relativi alla liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo dell'ufficio effettuata in esecuzione delle singole leggi istitutive dei tributi.

Articolo 25

Soggetti interessati

1. Tutti i contribuenti possono avvalersi dell'istituto, secondo le norme del presente regolamento e tenuto conto che l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno soltanto degli obbligati.
3. La definizione con adesione ottenuta da uno solo degli obbligati con versamento dell'intero debito tributario dei coobbligati, estingue l'obbligazione tributaria nei confronti degli altri coobbligati.

Articolo 26

Funzionario responsabile

1. Competente alla definizione e sottoscrizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del tributo per il quale si procede.

Articolo 27

Avvio d'ufficio del procedimento

1. L'Ufficio competente, qualora ritenga sussistere le condizioni per l'emissione di un avviso di accertamento suscettibile di definizione con l'adesione del contribuente, prima della notifica dello stesso, inoltra un invito a comparire nel quale sono indicati, oltre che l'espressa indicazione di avvio d'ufficio di procedura di accertamento con adesione, al fine di identificare la fattispecie rispetto alle altre richieste rivolte al contribuente:
 - a. il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
 - b. gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, anche sinteticamente esplicitati, in possesso dell'ufficio;
 - c. il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d. la facoltà per il contribuente di farsi rappresentare da un professionista munito di idonea delega;
 - e. il nominativo del responsabile del procedimento.

2. L'avviso di cui al comma 1 è inoltrato con raccomandata e ricevuta di ritorno o notificato al contribuente. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti i soggetti coobbligati, onde consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non comporta alcuna sanzione, ma detta mancata partecipazione determina per l'Ufficio l'obbligo di notifica dell'accertamento e per il contribuente la perdita della facoltà alla definizione dello stesso con l'istituto dell'adesione di cui al presente regolamento.

4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data e per una sola volta, compatibilmente con il rispetto dei termini di decadenza dell'azione di accertamento stabiliti per ogni singolo tributo.

Articolo 28

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'avviso di cui all'art. 21 può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e per una sola volta, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'istanza può essere presentata dal contribuente sia direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, sia spedita con raccomandata e ricevuta di ritorno. Per data di presentazione si intende quella di registrazione a protocollo, nel caso di istanza presentata direttamente, o la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale di partenza. Da tale data decorrono i termini di cui ai successivi commi 4 e 5.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, sia in caso di esito positivo che negativo della procedura di definizione, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla suddetta data, i termini per l'impugnazione ed i termini per il pagamento del tributo.

5. Ai fini della determinazione dei soli termini di impugnazione opera, altresì, la sospensione feriale - 1° agosto / 15 settembre - prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e, qualora il decorso del termine processuale abbia inizio durante il periodo della sospensione feriale, l'inizio dello stesso è differito alla fine di tale periodo.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente invito a comparire, di norma concordando la data con lo stesso.

7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia irrevocabile alla definizione dell'accertamento con adesione.

8. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data e per una sola volta.

9. Il responsabile del procedimento dà atto delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate e dell'eventuale mancata comparizione del contribuente, redigendo apposito succinto verbale, da depositare agli atti d'ufficio. Parimenti, redige idoneo verbale dando atto dell'esito negativo del tentativo di definizione con adesione, indicandone le motivazioni.

Articolo 29

Termini del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione è concluso, di norma, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente e, comunque, scaduto detto termine, entro lo spirare del residuo lasso di tempo ancora a disposizione del contribuente per la proposizione del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di accertamento o rettifica notificatogli.

Articolo 30

Contraddittorio ed atto di accertamento con adesione

1. Il responsabile del procedimento redige appositi processi verbali di ogni fase del contraddittorio instaurato con il contribuente, nei quali sinteticamente dà atto delle argomentazioni e dei documenti prodotti dallo stesso, specificando, in particolare, i nuovi elementi di valutazione e fatti certi adottati rispetto a quelli già conosciuti dall'Ufficio, in dipendenza dell'istruttoria svolta.

2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che viene sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato, ove previsto.

3. Nell'atto di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, secondo la documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovuti in dipendenza della definizione, anche in forma rateale.

Articolo 31

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate mensili di pari importo se le somme dovute superano Euro cinquemila per ciascun periodo d'imposta. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, entro cinque giorni dalla data di effettuazione del versamento.

3. Il mancato versamento anche di una sola rata nel termine prescritto comporta la riscossione coattiva dell'intero importo ancora dovuto.

4. Entro dieci giorni dalla data del versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza e previa verifica della regolarità del versamento, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

5. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, fin tanto che permane la riscossione mediante ruoli, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi relativi a tributo, sanzione ed interessi, risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Articolo 32

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, ai sensi di legge, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile stabilire una variazione superiore al trenta per cento dell'imponibile.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di avviso di accertamento o di rettifica, lo stesso perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 33

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Al fine di garantire la conoscenza da parte del contribuente delle diverse conseguenze derivanti dal proprio comportamento rispetto all'applicazione dei regimi sanzionatori, l'Ufficio appone in calce agli avvisi di accertamento o rettifica l'avvertenza al contribuente che:

- le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora l'avviso di accertamento non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine prescritto, delle somme dovute;
- l'infruttuoso esperimento della definizione con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dallo stesso in sede di contraddittorio all'accertamento dell'Ufficio, rendono inapplicabile la riduzione di cui al punto precedente e, pertanto, l'Ufficio provvederà ad irrogare le sanzioni in misura ordinaria.

3. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, anche tale circostanza sarà evidenziata nell'avviso stesso.

Articolo 34

Omesso, carente o tardivo versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione

1. L'omesso, carente o tardivo versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione da parte del contribuente determinano l'inefficacia dell'atto di adesione sottoscritto e legittimano l'Ufficio a notificare l'avviso di accertamento o rettifica nei casi di procedimento attivato ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento. Nei casi di cui all'art. 22, l'avviso di accertamento o rettifica già notificato conserva la sua efficacia, per il mancato perfezionamento dell'adesione, e l'Ufficio provvede secondo le norme di ciascun tributo.
2. In presenza di anomalie di lieve entità e su presentazione di ragionevoli giustificazioni spontaneamente offerte dal contribuente in ordine alle circostanze che hanno determinato il mancato perfezionamento dell'adesione, l'Ufficio può valutare il permanere del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e, quindi, alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto, ferma restando la preminenza, in ogni caso, dei termini di decadenza dell'azione accertatrice che vincolano l'Ufficio.
3. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, l'Ufficio provvede:
 - ad invitare prontamente il contribuente al perfezionamento dell'adesione in relazione agli aspetti di riscontrata carenza, entro il termine appositamente assegnato;
 - in caso di omesso, tardivo, insufficiente versamento delle imposte dovute, alla corresponsione degli interessi legali, calcolati per dietimi a decorrere dal primo giorno successivo alla originaria scadenza del termine di cui all'articolo 25.
4. Qualora il contribuente non ottemperi all'invito dell'Ufficio nel termine assegnato, si assume definitivamente il mancato perfezionamento dell'adesione, con ogni consequenziale determinazione in ordine alle attività da porre in essere.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Disposizioni finali

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento decorre dal primo giorno di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate ed interamente sostituite tutte le norme regolamentari previgenti in materia.